

COMUNE DI MONTEPAONE

Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5-6 Fax 49180

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 32 Reg. Del

OGGETTO:Decertificazione: Legge 12 Novembre 2011 n. 183 prime misure organizzative

L'anno duemiladodici il giorno uno del mese di marzo, alle ore 12:10 nella solita sala delle adunanze della Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

N/ro d' ord.	Cognome e nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Dott. Francesco Froio	Sindaco	X	
2	Dott. Michele Malta	Vicesindaco	X	
3	Avv. Giuseppe Macrì	Assessore	X	
4	Dott. Francesco Salvatore Galati	"		X
5	Sig. Roberto Sestito		X	

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Scarpino.

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Froio il quale, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- a seguito dell'entrata in vigore della legge 12 novembre 2011 n. 183 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni o ai gestori di servizi pubblici (Enel, Hera, SGR, ecc). Il Governo ha infatti inserito, all'articolo 15 della Legge, una significativa modifica alla normativa in materia di documentazione amministrativa, stabilendo quanto

segue:

- 1) dal 1° gennaio 2012 è vietato alle Pubbliche Amministrazioni ed ai gestori di pubblici servizi richiedere ai cittadini certificati relativi a stati, fatti e qualità personali che possono essere autocertificati;
- 2) le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni sono utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
- 3) le certificazioni da rilasciare ai soggetti privati, a pena di nullità, devono recare una apposita dicitura, che indichi che il certificato non può essere prodotto agli organi della Pubbliche Amministrazioni ed ai gestori di pubblici servizi;
- 4) i certificati anagrafici e di stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti non sono più ammessi oltre il termine di validità (sei mesi) anche nel caso in cui l'interessato dichiari che i dati contenuti nel certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio;
- 5) le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più chiedere certificati ma saranno tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle Pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento degli stessi.

Che occorre, pertanto, predisporre con urgenza, le prime misure organizzative per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati per l'effettuazione dei controlli: Modalità di esecuzione ai sensi del DPR. 445/2000 art. 71 e s.m.i., in attesa di ulteriori disposizioni da parte degli organi gerarchici statali superiori. Che le certificazioni contenenti fatti, stati o qualità personali mantengono la loro validità esclusivamente nei rapporti tra privati; conseguentemente, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione o da atti di notorietà.

Che la norma obbliga quindi le amministrazioni pubbliche a richiedere, per i procedimenti di loro competenza, esclusivamente la produzione di autocertificazioni per espressa previsione di legge. Che gli articoli 71 e 43 del DPR n. 445/2000 prevedono l'obbligo (perlomeno a campione) a carico delle P.A. di procedere alle verifiche di quanto autocertificato dal cittadino.

Che in particolare, non potendo essere utilizzato il sistema certificativo, dal momento che le certificazioni non hanno più validità per la PA, l'amministrazione procedente potrà richiedere direttamente all'ufficio comunale la verifica dei dati dichiarati dal cittadino inviando una nota con, in calce, l'apposito spazio ove apporre la dichiarazione di concordanza o di non concordanza di quanto dichiarato con i dati in possesso dell'amministrazione che li detiene.

Che il comma 1, lett. c), dell'art. 15 della recente legge 12 novembre 2011 (c.d. legge sulla stabilità) ha riformulato il comma 1 dell'art. 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nel modo che segue:

«Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, nonchè tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato». Inoltre riscrive l'art. 40:

«01. **Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.** Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47.

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la

dicitura: **“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”»**

Sostituisce il 1° comma dell’art. 43 nel modo seguente:

«1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato (L)»

Aggiunge l’art. 44-bis:

Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d’ufficio di informazioni) – 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni precedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore»

E sostituisce l’art. 72 nel modo seguente:

«Art. 72. (L) – (Responsabilità in materia di accertamento d’ufficio e di esecuzione dei controlli). – 1. Ai fini dell’accertamento d’ufficio di cui all’articolo 43, dei controlli di cui all’articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all’articolo 58 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti.

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell’ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione»

Che ciò significa che si prende atto: di quali certificati sono sempre rilasciabili (quelli rilasciati per fini privati o da esibire ai privati); che alla pubblica amministrazione ed ai gestori di pubblici servizi bisogna solo dichiarare stati, fatti e qualità da cui deve muovere il procedimento amministrativo; che viene differito il privato dal pubblico mediante la dicitura di cui al 2° comma del novellato art. 40 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 0445;

che ogni amministrazione pubblica (o pubblico servizio) deve istituire un ufficio responsabile per tutte le attività di gestione, garanzia e verifica della trasmissione dei dati e/o l’accesso diretto e le modalità operative attraverso il sito Internet istituzionale dell’ente ove le amministrazioni precedenti possono eseguire gli accertamenti diretti; sanziona, infine, la mancata risposta alle richieste di dati e/o documenti entro trenta giorni.

Che la Giunta Municipale con atto n. 31 del 01/03/2012 ha già provveduto al sopra detto obbligo individuando l’ufficio responsabile per tutte le attività di gestione, garanzia e verifica della trasmissione dei dati e/o l’accesso diretto.

Che, occorre, pertanto, predisporre le prime modalità operative in merito, in attesa di ulteriori disposizioni ministeriali e/o prefettizie.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49 del TUEL.

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e le altre norme in vigore.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il regolamento degli uffici e servizi.

Con voti unanimi, resi dagli aventi diritto, tramite alzata di mano.

D E L I B E R A

- 1) Approvare, salvo maggiori dettagli in avvenire, le prime misure organizzative concernente gli adempimenti di cui alla legge 12 novembre 2011 n. 183.
- 2) Trasmettere copia della presente deliberazione al Titolare della Posizione Organizzativa dell'Area Amministrativa per il seguito di competenza ivi incluso l'incarico di provvedere alla pubblicazione delle suddette prime misure organizzative relative alla legge 12 novembre 2011 n. 183 sul sito on- line dell'Ente all' apposita sezione trasparenza.
- 3) Rendere l'atto eseguibile d'urgenza ai sensi di legge.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe Scarpino

IL SINDACO - PRESIDENTE
Dott. Francesco Froio

